



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 988 del 2013, proposto da:

Il Vigneto Società Semplice, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Conticiani e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Federico Tedeschini in Roma, Largo Messico, 7;

***contro***

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro *pro tempore*, e Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per la revocazione***

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI, n. 6203/2012, resa tra le parti, concernente l'individuazione aree per programmi di edilizia residenziale pubblica.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione appellata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2018 il Consigliere Oswald Leitner e uditi, per la parte ricorrente, l'Avvocato Federico Tedeschini e, per la parte resistente, l'Avvocato dello Stato Beatrice Gaia Fiduccia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per il Lazio, l'odierna ricorrente impugnava la nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici n. 21168 del 14 luglio 2003, con la quale è stato espresso parere sfavorevole sulla fattibilità del piano di zona denominato Tor Vergata 2, inserita dal Comune di Roma nei perimetri delle aree individuate da destinare a programmi di edilizia residenziale pubblica, facendo presente, da una parte, che il vincolo non era stato imposto per salvaguardare *“i soli ruderi archeologici emergenti o sotterranei documentati nelle aree e i loro ambiti di rispetto per i quali sarebbe sufficiente un limitato vincolo puntuale, ma è finalizzato a tutelare quel poco che ancora resta intatto ... del paesaggio storico archeologico più celebre del mondo occidentale e cioè l'agro romano ...”* e dall'altra, che, pertanto, il piano di zona *“per caratteristiche, estensione, articolazione e cubatura avrebbe l'effetto di alterare gravemente”* questa zona residua di *“campagna romana”*.

Il T.A.R., con la sentenza n. 2848/2008, accoglieva il ricorso, per due ordini di ragioni e, in particolare: a) in quanto la Soprintendenza archeologica, pur essendo competente a pronunciarsi nella materia controversa, avrebbe esorbitato, tuttavia, dai limiti delle attribuzioni ex art. 78, comma 2, L. n. 662/1996, avendo giustificato il parere negativo con considerazioni che esulavano dalla valutazione della compatibilità dell'intervento con l'esigenza di *“tutela degli interessi storici, artistici,*

*architettonici ed archeologici*” per sconfinare in valutazioni sulla compatibilità paesistica riservate, in base alla legislazione vigente, all’Autorità regionale *in primis* e, solamente, in sede di controllo e vigilanza, allo Stato; b) in quanto il provvedimento impugnato in primo grado doveva ritenersi carente di motivazione, anche se rapportato con puntuali osservazioni svolte per ribattere al precedente avviso del pari negativo, osservazioni di carattere architettonico che meritavano una specifica valutazione, essendo idonee *ex se* ad indirizzare il giudizio verso diverse soluzioni.

Avverso tale sentenza interponeva appello l’Amministrazione dei Beni e delle Attività Culturali e la Soprintendenza Archeologica di Roma, affidandolo ad un unico motivo.

Con sentenza n. 6203/2012, il Consiglio di Stato accoglieva il gravame, rilevando che in rito andava respinta l’eccezione di inammissibilità fondata sul fatto che il gravame non avesse censurato il capo della sentenza del T.A.R. che ravvisava un difetto di motivazione del parere, in quanto, secondo il giudicante, nell’appello vi era stata una *“diffusa critica della ratio decidendi della sentenza del T.A.R., in ogni sua parte, sia riguardante il rilievo della coesistenza del vincolo archeologico e di quello paesaggistico, sia riguardante l’ambito delle competenze della Soprintendenza per i Beni Archeologici”*.

Avverso tale sentenza, l’odierna ricorrente proponeva ricorso per revocazione, perché, a suo dire, in relazione alla stessa sussisterebbe la causa di revocazione di cui all’art. 395, n.) 4, c.p.c..

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimete, per resistere al ricorso.

Nell’udienza del 12 luglio 2018, la causa passava in decisione.

## DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce che, nella specie, ricorrerebbe un errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione della

sentenza ai sensi dell'art. 395, n.) 4, c.p.c., in quanto integrato dalla fallace interpretazione della censura sollevata nell'appello.

A tal fine, la ricorrente rileva che, a fronte dell'univoca formulazione della censura sollevata in appello tesa a contrastare in via esclusiva la carenza di competenza della Soprintendenza Archeologica in ordine alle valutazioni espletate nel caso concreto, il giudicante avrebbe, invece, erroneamente interpretato la censura dedotta con il gravame considerandola comprensiva anche della critica al capo della sentenza del T.A.R. che ha ravvisato il difetto di motivazione.

Su tale profilo si incorrerebbe in un fraintendimento dei presupposti e dei contenuti della censura effettivamente dedotta a sostegno dell'appello, laddove, pur affermandosi che *“da una piana lettura dell'atto di appello”*, vi sarebbe una *“diffusa critica alla ratio deducendi della sentenza del T.A.R. in ogni sua parte”*, si invocano, tuttavia, profili di censura quali la *“coesistenza del vincolo archeologico e paesistico”* e le *“valutazione nell'ambito della competenze della Soprintendenza Archeologica”* correlati esclusivamente alla competenza della Soprintendenza Archeologica dedotta come unico motivo di gravame in secondo grado.

Ciò posto, sarebbe da osservare che l'errore in cui è incorso il giudicante, consistendo nel fraintendimento dei presupposti e contenuti della censura effettivamente dedotta, integrerebbe, quindi, vizio legittimante la revocazione in quanto, nella lettura estensiva dell'errore revocatorio fornito dalla giurisprudenza, la erronea interpretazione della censura di parte rientrerebbe nel *genus* dell'omessa pronuncia di domanda ed eccezione di parte, fattispecie ascrivibile all'errore revocatorio ex art. 395, n. 4), c.p.c..

Infatti, nel caso di omessa pronuncia, cui è assimilabile l'ipotesi in esame di erronea interpretazione della censura di parte, errore revocatorio e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato sono il primo la fonte dell'altro, di talché sussisterebbe errore revocatorio quando lo stesso cade sull'esistenza o, come nella fattispecie concreta, sul

contenuto degli atti processuali (nella specie il ricorso in appello) e determini una omissione o un errore di pronuncia, purché esso sia identificabile attraverso la motivazione.

La pronuncia conterrebbe una censura erroneamente interpretata nel suo fondamento (che equivale, ai fini dell'errore revocatorio, alla sua mancata decisione) che costituirebbe vizio della decisione, quale "*abbaglio dei sensi*" nella lettura degli scritti difensivi, che ne impone la revocazione.

2. Ritiene il Collegio che il ricorso per revocazione non meriti accoglimento.

L'errore di fatto deducibile per revocazione, infatti, deve:

a) derivare da errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere come documentalmente provato un fatto in realtà escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato;

b) attenersi ad un punto controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;

c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 10 gennaio 2013, n. 1 e numerose altre, tra cui Cons. Stato, IV, 14 maggio 2015, n. 2431; id., V, 5 maggio 2016, n. 1824).

In sintesi, l'errore revocatorio, oltre ad apparire immediatamente rilevabile, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (cfr., tra le altre, Cons. Stato, IV, 13 dicembre 2013, n. 6006), non va confuso con quello che coinvolge l'attività valutativa del giudice e non ricorre nell'ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o

sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno luogo se mai ad un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall'ordinamento (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, V, 11 dicembre 2015, n. 5657; id., 12 gennaio 2017, n. 1296; id., 6 aprile 2017, n. 1610; id., 21 agosto 2017, n. 4047).

Siffatta confusione tra errore revocatorio ed errore di giudizio si rinviene nel caso di specie.

Nella sentenza impugnata per revocazione, il Consiglio di Stato ha constatato che vi era stata una “*diffusa critica della ratio decidendi della sentenza del T.A.R., in ogni sua parte, sia riguardante il rilievo della coesistenza del vincolo archeologico e di quello paesaggistico, sia riguardante l'ambito delle competenze della Soprintendenza per i Beni Archeologici*”, ritenendo così che la sentenza di primo grado fosse stata impugnata anche sotto il profilo del difetto di motivazione.

L'atto prodotto dall'Amministrazione che si assume erroneamente percepito dal giudicante è stato da questi valutato, per come è dato evincere dall'espresso richiamo, contenuto nella motivazione, al fatto “*della diffusa critica della ratio decidendi della sentenza del T.A.R., in ogni sua parte ...*”. Così facendo, il Collegio ha provveduto all'esegesi delle domande promosse con l'atto d'appello, per cui non si può affatto parlare di omessa pronuncia rilevante in sede revocatoria, anche perché non ricorre il diverso caso – citato dalla ricorrente – in cui non viene considerata una domanda concretamente proposta, difetto che, come tale, comporterebbe un errore revocatorio.

Nella specie, quindi, non ci si trova di fronte ad un presunto errore di fatto revocatorio, ossia un abbaglio dei sensi, ma il denunciato errore è semmai frutto di un'erronea interpretazione del contenuto dell'atto e, pertanto, tutt'al più potrebbe essere qualificato come *error in iudicando*.

A ciò consegue l'inammissibilità del ricorso in revocazione, non essendosi in presenza di un errore revocatorio.

3. Le spese di lite del giudizio revocatorio, così come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

4. Rimane definitivamente a carico della ricorrente il contributo unificato corrisposto per la proposizione del ricorso in revocazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese di giudizio, liquidate in Euro 3.000,00-, oltre accessori di legge, se dovuti.

Pone definitivamente a carico della parte ricorrente il contributo unificato corrisposto per la proposizione del ricorso in revocazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Bernhard Lageder, Presidente FF

Francesco Mele, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

Italo Volpe, Consigliere

Oswald Leitner, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Oswald Leitner**

**IL PRESIDENTE**  
**Bernhard Lageder**

**IL SEGRETARIO**

